

## **Direzione Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 31 ottobre al 4  
novembre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

### **ANAC: la compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni**

L'Autorità ha affermato, con parere funzione consultiva n. 51 del 12 ottobre 2022, che **la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione**, introdotta dal decreto sostegni bis, è **applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni**.

L'ANAC ha specificato che **tale decreto non ha reintrodotto l'istituto della revisione dei prezzi, bensì una sorta di indennizzo** che il legislatore ha voluto riconoscere all'appaltatore. Il quale è applicabile solo agli appalti pubblici, e non alle concessioni come si evince anche da una circolare del MIMS del 25 novembre 2021 che detta indicazioni esclusivamente con riferimento all'appaltatore e all'appalto pubblico, e non alle concessioni.

Peraltro, rileva ANAC, **l'istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio**. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell'opera in fase di gestione. Pertanto **il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell'opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell'opera**. I rischi dell'operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### **Tar Lazio, Latina, Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 802.**

Il TAR Lazio ha **confermato la legittimità della riapertura dei termini per la presentazione delle offerte in caso di malfunzionamento della piattaforma informatica**.

In particolare, il Collegio ha posto l'attenzione su quanto disposto dall'art. 79, comma 5 bis, d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che in caso di malfunzionamento di tali mezzi, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, **la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura**, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei

mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. **Rileva, inoltre, il canone generale di buona amministrazione, il quale richiede che il perseguimento dell'interesse pubblico non operi in pregiudizio del legittimo affidamento dei concorrenti circa le modalità di accesso alla gara**, ma si muova in una logica di leale cooperazione con le parti, di cui all'art. 1, comma 2 bis, l. n. 241/1990.

In una tale prospettiva **appare coerente con i principi di economicità ed efficienza l'operato della Stazione Appaltante**, la quale una volta constatato che il malfunzionamento del sistema informatico non era imputabile alla concorrente, **ha deciso di provvedere in autotutela attraverso la riapertura dei termini per tutte le concorrenti**.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

#### **TAR Catanzaro, Sez. I, 20 ottobre 2022, n. 1801.**

Il TAR Catanzaro si è pronunciato sull'esclusione dalla gara dell'operatore economico a causa della tardività nell'invio alla Commissione esaminatrice delle giustificazioni sull'anomalia dell'offerta, ricordando che **la tardiva produzione delle giustificazioni sull'anomalia dell'offerta non può determinare di per sé l'esclusione**.

Nel dettaglio, il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, tesi accolta dal Collegio giudicante, che, ritenendo condivisibile l'orientamento secondo cui la tardiva produzione delle giustificazioni inerenti l'anomalia dell'offerta **non può determinare di per sé solo l'esclusione dell'operatore economico, nel caso in cui la verifica della Commissione sia stata comunque eseguita successivamente all'acquisizione della documentazione**. Esattamente come avvenuto nel caso di specie, ove la Commissione esaminatrice si era riunita per la verifica della congruità delle offerte in data successiva all'invio da parte del ricorrente dei rilievi giustificativi sull'anomalia.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).